

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2233-B e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 25, comma 3, lettere *a)* e *d)*, esprime parere favorevole nel presupposto che i contributi di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 15-*bis*, abbiano natura meramente solidaristica e non implicino prestazioni di alcun genere.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale del senatore Sacconi sul disegno di legge n. 2233-B

Il disegno di legge di cui trattasi, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati e condotto senza modifiche all'esame dell'Aula del Senato dalla Commissione di merito, è suddiviso in 3 Capi: al Capo I sono individuati i rapporti di lavoro autonomo e, in base ad una disposizione introdotta dalla Camera, l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), al Capo II norme concernenti il lavoro agile e al Capo III le disposizioni finanziarie e finali. Si ricorda che il provvedimento è collegato alla manovra annua di finanza pubblica.

È doveroso premettere come vi sia una diffusa attesa circa la sua definitiva approvazione. Nel disegno di legge sono infatti contenute prime significative tutele per tutti i liberi professionisti, deleghe utili a potenziare l'attività delle Casse previdenziali nonché a capacitare le professioni organizzate in ordini e collegi con riferimento a funzioni oggi esclusive delle pubbliche amministrazioni, una regolazione leggera del lavoro agile in funzione del suo sviluppo. Coabitano nello stesso testo le menzionate disposizioni in ragione dei grandi cambiamenti che stanno trasformando i tradizionali modi di produrre e lavorare. Nei nuovi assetti organizzativi orizzontali della produzione di beni come di servizi il lavoro subordinato acquista caratteristiche che lo avvicinano a quello autonomo perché le prestazioni si realizzano per cicli, per fasi, per obiettivi e sono quindi valutate in base ai risultati. Allo stesso tempo, il lavoro autonomo assume quei caratteri di fragilità e quei bisogni di tutela che un tempo erano ricondotti al solo lavoro dipendente. Per la prima volta e in termini comuni a tutti i lavoratori, tanto dipendenti quanto indipendenti, trova qui codifica esplicita il diritto "promoziona-

le" all'apprendimento quale fondamentale tutela per la occupabilità. Esso diventa effettivo per i lavoratori autonomi attraverso l'incentivazione fiscale delle spese per autoformazione e per i lavoratori subordinati attraverso l'autonomia negoziale cui sono demandati anche i modi per sanzionare o incoraggiare i comportamenti. A questo diritto dovrà corrispondere un mercato del lavoro come sistema inclusivo perché in esso una pluralità di soggetti, dalle istituzioni educative, alle imprese, alle associazioni di rappresentanza, agli enti bilaterali devono offrire continue opportunità - formali, informali e non formali - di miglioramento delle conoscenze, abilità e competenze. Istruzione, formazione, lavoro non sono più fasi separate della vita ma si integrano in modo perpetuo. E le stesse politiche attive non sono più inerenti alle sole transizioni dalla disoccupazione al lavoro.

Si segnalano di seguito le innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati, le problematiche che rimangono irrisolte e quelle che possono trovare soluzione attraverso atti interpretativi.

La previsione di cui all'articolo 4, che ha ricevuto un doppio voto conforme, è sembrata contrastare con il complessivo impianto normativo del diritto di autore che recepisce la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche tramite la legge 20 giugno 1978, n. 399 e la direttiva comunitaria n. 2001/29/CE che agli articoli 2, 3 e 4 prevede come vi sia un diritto esclusivo ad autorizzare, volta per volta, la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione dell'opera di ingegno. La *ratio* di questo articolo dovrebbe essere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi fornendo espressamente anche a questi ultimi quelle assicurate dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale. Si potrebbe produrre un effetto opposto se si introduce un principio di derogabilità dei diritti derivanti dalla vigente normativa tramite una loro cessione preventiva e generalizzata in sede contrattuale e non mediante autorizzazione rilasciata di volta in volta. Alcune categorie di lavoratori autonomi interessati dall'applicazione della normativa sulla protezione delle opere d'ingegno si troverebbero a godere di una tutela diminuita. Un ordine del giorno accolto dal Governo lo impegna tuttavia a produrre atti interpretativi volti a specificare che l'articolo 4 non disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale, che è conforme alle fonti internazionali e comunitarie.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per la determinazione degli atti pubblici che possano essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi. La delega (per la quale sono poste le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La riformulazione operata dalla Camera, oltre ad aggiungere il riferimento suddetto ai collegi, sta-

bilisce i principi per l'individuazione - in sede di esercizio della delega - sia di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti pubblici in oggetto sia delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni così rimesse ai professionisti. La Camera ha inoltre soppresso il riferimento ad atti inerenti alla deflazione del contenzioso giudiziario e alla certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche (a quest'ultimo riguardo, il testo precedente faceva riferimento anche a norme di semplificazione e all'istituzione del fascicolo del fabbricato). La procedura per l'esercizio della delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera. Essa prevede, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-città ed autonomie locali nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del rispettivo decreto legislativo.

Il comma 1 dell'articolo 6 reca una delega al Governo per la definizione della possibilità per gli enti di previdenza di diritto privato, che gestiscono forme relative a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, di attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Anche in questa fattispecie, la procedura per l'esercizio della delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera.

Da segnalare, a questo proposito, l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno che, con lo scopo di prevenire eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario delle gestioni e di garantire la continuità e stabilità della tutela previdenziale a lungo termine, lo impegna a valutare l'opportunità di avvalersi dell'ADEPP per un adeguato e stabile monitoraggio con particolare attenzione all'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.

Il comma 2 dell'articolo 6 - comma introdotto dalla Camera - reca una ulteriore delega al Governo per la definizione di alcune modifiche alla disciplina del trattamento di maternità relativo alle lavoratrici autonome iscritte alla cosiddetta Gestione separata INPS e alla disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla medesima Gestione separata. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche, deve essere stabilito, in sede di esercizio della delega, un aumento dell'aliquota aggiuntiva a

carico degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, aumento possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali, ma, in ogni caso, determinato in misura da assicurare l'invarianza di oneri a carico della finanza pubblica. Entrambi i trattamenti sono interessati, oltre che dalla delega in esame, da misure dirette di modifica, poste dall'articolo 8, comma 8, e dall'articolo 13 del presente provvedimento.

I principi di delega relativi al trattamento di maternità prevedono: l'elevamento dell'attuale arco temporale di 12 mesi (precedenti il periodo oggetto della prestazione¹) entro il quale sia possibile considerare utile la contribuzione ai fini della sussistenza del requisito (relativo al trattamento in oggetto) delle 3 mensilità di contribuzione²; l'introduzione di minimali e massimali per il trattamento. A quest'ultimo riguardo, si ricorda che la misura dell'indennità di maternità è pari, per ogni giornata, all'80 per cento di 1/365 del reddito di riferimento³.

La novella di cui al successivo articolo 13 sopprime (in via immediata), ai fini del trattamento di maternità in esame, il requisito dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Riguardo all'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata, si ricorda che essa è attualmente riconosciuta per i casi di degenza ospedaliera. Il comma 8 dell'articolo 8 del disegno di legge estende (in via immediata) il diritto ai periodi di malattia "certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche" nonché ai periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'invalidità lavorativa temporanea del 100 per cento. Inoltre, i principi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 6 prevedono, con riferimento all'indennità in oggetto, sia l'incremento dell'ambito dei beneficiari, mediante l'inclusione anche di soggetti che superino l'attuale limite massimo di reddito individuale costituito dal 70 per cento del massimale di contribuzione pensionistica

¹Quest'ultimo periodo concerne i due mesi precedenti la data del parto ed i tre mesi successivi (cfr. l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2002).

²Per la norma vigente, cfr. l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2002.

³Il reddito di riferimento (ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2002) è quello derivante dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo oggetto dell'indennità di maternità.

vigente nel sistema contributivo integrale⁴, sia l'eventuale introduzione dell'esclusione dell'indennità per gli eventi di durata inferiore a tre giorni⁵. La procedura per l'esercizio di tale delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera.

L'articolo 7 - inserito dalla Camera - rende permanente l'istituto, finora transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ed estende la medesima indennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Ai fini della relativa copertura finanziaria, il medesimo articolo 7 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2017, un'aliquota contributiva, pari allo 0,51 per cento, per le suddette tre categorie di lavoratori, nonché per gli amministratori ed i sindaci (i quali restano esclusi dall'applicazione dell'istituto).

Si ricorda che, in base all'ultima proroga⁶ di cui alla normativa vigente, l'indennità in esame concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017-30 giugno 2017.

In base al medesimo articolo 7, l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri e delle correlate entrate contributive, trasmettendo le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle suddette entrate contributive, i Ministeri interessati adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva.

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 dispongono, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 (la Camera ha così modificato il precedente riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016), l'esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore autonomo:

1) di tutte le spese, relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente;

⁴Con riferimento ai valori per il 2017, il limite di reddito è, quindi, pari al 70 per cento di 100.324,00 euro. Si ricorda che l'indennità in oggetto è subordinata anche alla condizione della sussistenza, nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento, di almeno 3 mesi di contribuzione.

⁵Si ricorda che l'indennità spetta fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare.

⁶Proroga di cui all'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

2) delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente⁷.

I commi da 3 a 7 del presente articolo 8 modificano la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico)⁸. In merito, la normativa vigente riconosce, per le donne, un trattamento economico per congedo parentale (a carico della Gestione separata INPS), limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino e sempre che sussista il requisito di 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto⁹.

Le nuove norme decorrono (comma 3) dall'entrata in vigore della presente legge (la Camera ha così modificato il termine di decorrenza, il quale, nella versione precedente, era posto al 1° gennaio 2017). Esse, in primo luogo, elevano il limite di durata da 3 a 6 mesi, subordinando il diritto alla condizione che i trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori, anche in altre gestioni previdenziali, non superino, complessivamente, il limite di 6 mesi (commi 3 e 5). In secondo luogo, si estende (commi 3 e 4) il diritto al suddetto trattamento economico - fermo restando il limite complessivo di 6 mesi -, con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino, a condizione che risultino accreditate 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale. In terzo luogo, si estende l'istituto all'iscritto padre (commi 3 e 5).

⁷Resta ferma, per le altre spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute dal lavoratore autonomo, la deducibilità nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

⁸I soggetti interessati sono costituiti da titolari di contratti di collaborazione e lavoratori autonomi, appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie. Per la relativa disciplina attuale del congedo parentale, cfr. l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

⁹Requisito di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2002.

Il comma 6 specifica che le nuove norme (così come le attuali¹⁰) concernono anche i casi di adozione o di affidamento preadottivo.

Il successivo comma 8 concerne, come detto, la disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

Nel medesimo articolo 8, la Camera ha altresì specificato le quantificazioni degli oneri finanziari derivanti dalle singole misure, quantificazioni che erano già comprese nelle norme di copertura complessiva di cui al successivo articolo 25; rispetto alla versione precedente, sono naturalmente cambiate le quantificazioni in relazione ai diversi termini temporali summenzionati.

L'articolo 9 sostituisce l'attuale regime di deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi. Tale disciplina, la quale decorre (come specificato dalla Camera) dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, ammette:

1) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e (come aggiunto dalla Camera) delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni;

2) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle "spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento e ricerca ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive per il lavoro;

3) l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Nel presente articolo 9, la Camera ha altresì specificato la quantificazione degli oneri finanziari, quantificazione che era già compresa nelle norme di copertura complessiva di cui al successivo articolo 25.

L'articolo 10 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale raccolga le domande e le offerte di lavoro autonomo. Lo sportello in oggetto può essere costituito anche stipulando convenzioni non onerose con: gli ordini e i collegi professionali (il riferimento ai collegi è stato aggiunto dalla Camera); le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni; le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi.

¹⁰Cfr. l'articolo 1, comma 788, ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 11 reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali con lo scopo di semplificarle e di adattarle alla effettiva dimensione dei rischi negli uffici. La delega deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di alcuni principi quali l'individuazione di specifiche misure di protezione per la tutela della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione. La Camera ha in merito soppresso il riferimento alla previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e la sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni. La procedura per l'esercizio della delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera.

I commi 1 e 4 dell'articolo 12 richiedono che le amministrazioni pubbliche (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi (la limitazione a quest'ultima tipologia di prestazioni è stata inserita dalla Camera), nonché ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso dei suddetti lavoratori alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 10, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Il successivo comma 3 riconosce ai soggetti che svolgano attività professionale le possibilità, ai fini della partecipazione ai bandi e dell'assegnazione di incarichi e appalti privati, di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con accesso alle relative provvidenze in materia, di costituire consorzi stabili professionali e di costituire associazioni temporanee professionali.

All'articolo 13, concernente le indennità di maternità, la Camera ha specificato la quantificazione degli oneri finanziari, quantificazione che era già compresa nelle norme di copertura complessiva di cui al successivo articolo 25; rispetto alla versione precedente, è naturalmente cambiata la quantificazione in relazione ai diversi termini temporali sopravvenuti.

Il comma 1 dell'articolo 14 prevede il diritto, per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, alla conservazione del rapporto di lavoro, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio. Il comma sembra definire un nuovo quadro normativo, in relazione alla soppressione dell'istituto del lavoro a progetto (il quale rientrava nella figura più generale della collaborazione in forma coordinata e continuativa) e della relativa disciplina sui profili in oggetto, posta dall'articolo 66 del decreto le-

gislativo 10 settembre 2003, n. 276 (articolo che è stato abrogato dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Quest'ultima prevedeva che la malattia o l'infortunio del collaboratore a progetto comportassero il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale (senza erogazione del corrispettivo) per un periodo non superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, qualora essa fosse determinata, ovvero non superiore a trenta giorni, per i contratti di durata determinabile; tali sospensioni non davano diritto a proroghe della durata del rapporto. Per la gravidanza, il diritto alla sospensione (sempre senza erogazione del corrispettivo) poteva comportare una proroga della durata del rapporto per un periodo di centottanta giorni (salva più favorevole disposizione del contratto individuale).

Il comma 2 concerne la sostituzione, parziale o totale, delle lavoratrici autonome, per il caso di maternità. La norma specifica che è possibile la sostituzione con un altro lavoratore autonomo o con un socio, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto; la riformulazione operata dalla Camera richiede, per il solo caso in cui il sostituto sia un lavoratore autonomo, che quest'ultimo goda della fiducia della lavoratrice sostituita e che sia in possesso dei necessari requisiti professionali.

Il comma 3 dello stesso articolo 14 introduce il diritto alla sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione è ammessa per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Il comma 4, introdotto dalla Camera, ha specificato la quantificazione dell'onere finanziario derivante dal comma 3.

L'articolo 16 contiene le procedure di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11, già illustrate.

L'articolo 17 inserito dalla Camera prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo. Il tavolo è composto da rappresentanti designati dal suddetto Ministero, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento ai modelli previdenziali e di *welfare* ed alla formazione professionale.

Questa sede di confronto dovrà definire soluzioni con riferimento a specifiche problematiche che nel processo legislativo sono state individuate. In particolare, la attuale Gestione separata presso l'INPS sembra oggi non avere più ragione di esistere. Le professioni non ordinistiche dovrebbero poter scegliere tra una propria autonoma gestione nell'ambito dell'istituto e la costituzione di una Cassa polisettoriale. In ogni caso dovrebbero essere poste nella condizione di fruire di prestazioni proporzionate alle contribuzioni.

L'esperienza ha inoltre evidenziato che l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e la assenza di parametri per la remunerazione delle altre attività autonome ha determinato una competizione sregolata con conseguenze dannose per la qualità delle prestazioni e con la ricorrente violazione del principio dell'equo compenso di ogni attività lavorativa. Un mio ordine del giorno impegna il Governo ad adottare tutte le misure utili a garantire l'equo compenso di ogni prestazione di lavoro, tanto dipendente quanto indipendente; a reintrodurre, sulla base delle necessarie consultazioni, tariffe minime nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi e, allo scopo di fornire alla committenza strumenti di orientamento e di supporto nel negoziato con tutte le professioni, ad adottare *standard* prestazionali minimi con i relativi parametri di costo, in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

Ricordo che il sistema tariffario è tuttora presente in molti Paesi dell'Unione come la Germania e che complesse tariffe di riferimento sono oggi presenti nel nostro ordinamento, ma ad uso esclusivo del giudice adito per risolvere un contenzioso intervenuto tra professionista e committente. Ora si tratta di prevenire il contenzioso e di garantire una maggiore qualità delle prestazioni attraverso l'obbligo di livelli minimi e l'informazione al mercato dei costi inerenti i servizi professionali in modo da consentire una domanda consapevole. Tale esigenza riguarda peraltro tutte le professioni ed attività autonome.

Con il Capo II si introduce la disciplina del lavoro agile, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La Camera ha confermato trattarsi di una modalità di lavoro

subordinato seguendo il compromesso tra impostazioni diverse già realizzato al Senato. Ribadisco che proprio le caratteristiche "agili" che le prestazioni lavorative vanno assumendo avvicinano e talora confondono la dimensione della subordinazione con quella della autonomia. In ogni modo, qui si introduce una *soft regulation* che vuole favorire l'evoluzione del lavoro subordinato senza impedire la diffusione di prestazioni "agili" qualificate come autonome.

Si illustrano di seguito le modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli del presente Capo che riguardano il solo articolo 20 e il nuovo articolo 24.

L'articolo 20 specifica che il prestatore di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. La Camera ha specificato che occorre far riferimento al trattamento economico e normativo derivante dai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero - per quelli aziendali - stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

L'articolo 24 - inserito dalla Camera - abroga, a decorrere dal 1° settembre 2017, una norma specifica relativa alla contribuzione previdenziale per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano. I contributi previdenziali e assicurativi per tale categoria di lavoratori - sia nel caso di rapporto di lavoro subordinato con persone fisiche o nuclei familiari sia nel caso di rapporto di lavoro subordinato con imprese individuali o persone giuridiche - sono dovuti secondo le misure stabilite per i lavoratori domestici anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio dell'assistente medesimo. Dall'abrogazione consegue l'applicazione delle norme generali, con l'eventuale inquadramento come lavoro domestico esclusivamente in base alla relativa nozione ordinaria.

La citata esigenza di una rapida approvazione del provvedimento richiederà significativi atti interpretativi in luogo di integrazioni normative che avrebbero potuto essere opportune. Ad esempio, sarà utile indicare espressamente tra gli strumenti di lavoro tecnologici - in relazione alla sicurezza e al buon funzionamento dei quali il datore di lavoro è responsabile ex articolo 15, comma 2, del disegno di legge - il servizio di posta elettronica messo a disposizione dal datore e i servizi della rete aziendale (tra cui Internet) oltre a quelli diretti ad assicurare il fisiologico e sicuro funzionamento della rete (sistemi di accesso, *antivirus*, sistemi di inibizione automatica dei contenuti inconferenti con il lavoro). L'assunzione di ogni onere o

costo a tal proposito andrebbe poi riconosciuta espressamente a carico del datore di lavoro.

È opportuno altresì specificare che il datore deve fornire una preventiva informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro e delle circostanze nelle quali verranno realizzati i controlli, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni, prevedendo che l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui dispositivi tecnologici in dotazione al lavoratore e di sistemi di *software* che consentono in qualsiasi modo di monitorare, filtrare, controllare e tracciare gli accessi a Internet o al servizio di posta elettronica, sia soggetta alla procedura di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Con riferimento all'articolo 15, comma 4, si segnala l'opportunità di chiarire se gli incentivi e le agevolazioni di carattere fiscale o contributivo eventualmente previsti per i lavoratori che svolgono le proprie mansioni all'interno dell'azienda sono riconosciuti anche per i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile.

Si segnala l'opportunità di specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi.

I profili della salute e sicurezza connessi al lavoro agile rappresentano forse l'aspetto più critico e sono stati oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo che viene ora ripresentato per una ulteriore sottolineatura. Con riferimento alle norme previste dagli articoli 19 e 20, si segnala in primo luogo un'esigenza di chiarezza in merito alle relazioni intercorrenti tra questo provvedimento e il decreto legislativo n. 81 del 2008. Risulta opportuno precisare se le disposizioni inserite nel disegno di legge siano le sole che operino nei riguardi del lavoratore nel periodo di svolgimento della sua prestazione o se esse vadano coordinate con l'applicazione del testo unico. Uno specifico chiarimento sarebbe necessario per la copertura INAIL: in particolare, dovrà essere precisato se l'infortunio del lavoratore agile sarà assicurato e fino a che punto verranno considerati quelli in itinere. Si segnala pertanto al Governo l'opportunità di una interpretazione circa la risarcibilità di tutti gli infortuni occorsi al lavoratore durante l'orario di lavoro svolto al di fuori dell'azienda, alle stesse condizioni alle quali è garantita la copertura INAIL dei lavoratori che si infortunano nell'azienda, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'occasione di lavoro. Non si può pretendere peraltro dall'azienda una valutazione specifica dei rischi nei luoghi di lavoro nel

momento in cui il prestatore li decide in piena autonomia. Occorre quindi chiarire che, nell'ambito della valutazione dei rischi, lo *smart working* merita una considerazione specifica in sé a prescindere dal luogo in cui l'attività venga svolta e in conseguenza il lavoratore dovrà essere sottoposto ad una idonea sorveglianza sanitaria di tipo olistico. Gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno inoltre essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro. Infine, può risultare opportuno precisare che non possano rientrare nell'ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro agile, quali sono le attività di trasporto su strada.

Da ultimo, il Capo III contiene le disposizioni finali. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 provvedono alla stima degli oneri finanziari derivanti dal disegno di legge ed alla relativa copertura finanziaria nonché - secondo una modifica inserita dalla Camera - all'incremento per l'anno 2017, nella misura di 35 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione. Quest'ultimo incremento viene disposto sulla base della riduzione della quantificazione della restante spesa complessiva per il 2017 - riduzione derivante dai diversi termini temporali sopravvenuti - e sulla base della permanenza della precedente misura complessiva di copertura relativa al medesimo anno 2017.

Ai fini della copertura, si prevedono:

- una riduzione della dotazione del Fondo per "favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato". Tale Fondo è stato istituito (nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) dall'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. La riduzione è disposta nelle misure indicate nella lettera *a*) del comma 3, mentre il precedente comma 1 provvede ad un rifinanziamento del medesimo Fondo, anche ai fini di assicurare la capienza delle dotazioni per la copertura suddetta;

- una riduzione, nella misura di 0,18 milioni di euro per il 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 3, lettera *b*));

- una riduzione, nella misura di 5 milioni di euro per il 2017, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento) (comma 3, lettera *c*));

- l'impiego, per il 2018, di una quota (pari a 16,16 milioni di euro)

delle entrate contributive afferenti al Fondo di rotazione in materia di formazione professionale ed al Fondo sociale per occupazione e formazione¹¹ (comma 3, lettera *d*). Tale misura è stata introdotta dalla Camera, in relazione ai maggiori oneri per il 2018 (rispetto alla precedente quantificazione), derivanti dai diversi termini temporali nel frattempo sopravvenuti; una riduzione della dotazione del fondo

istituito precipuamente per l'esercizio delle deleghe (cosiddetto *jobs act*) di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). La riduzione è disposta nelle misure indicate nel comma 3, lettera *e*).

I commi 4 e 5 recano clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziaria clausole che sono state modificate dalla Camera in relazione alle norme generali in materia sopravvenute, mentre il comma 6 reca una clausola contabile finale.

¹¹La conseguente riduzione non concerne la quota delle entrate contributive destinata ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

SUL PROCESSO VERBALE:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Piccinelli non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Azzollini, Berger, Bertuzzi, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Cociancich, Compagnone, Corsini, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Filippin, Formigoni, Gambaro, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Manassero, Mancuso, Marcucci, Micheloni, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Rubbia, Ruvolo, Stucchi, Tarquinio, Taverna, Vaccari, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; De Pin, per attività della 13ª Commissione permanente; Cappelletti, Filippi, Granaiola, Lai, Mussini e